

LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2011, N. 5

Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi¹

Art. 1 (Intervento a favore dei soggetti che beneficiano dell'indennità di mobilità)

1. Nei confronti dei/delle lavoratori/trici collocati/e in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 o iscritti in lista di mobilità e beneficiari dell'indennità di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa), che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento nel corso dell'anno 2011 e comunque entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, è concessa, in deroga all'articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 19/1993 l'indennità di mobilità di cui alla suddetta legge regionale n. 19/1993, fino al momento del diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria maturato sulla base delle finestre di accesso previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla

¹ In B.U. 19 luglio 2011, n. 29.

legge 30 luglio 2010, n. 122, e comunque per un periodo non superiore a otto mesi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi è beneficiario della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 l'indennità erogata ai sensi del comma 1 è corrisposta da parte della Provincia autonoma territorialmente competente secondo termini e modalità dalla stessa definiti in conformità ai criteri e ai principi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 2/L concernente il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19".

4. Qualora una Provincia abbia già attivato un intervento riconducibile alle medesime finalità di cui al comma 1, sulla base di accordi stipulati con lo Stato e disciplinanti la mobilità in deroga, la Regione provvede ad integrare la quota parte a carico della Provincia, sulla base dei suddetti accordi.

Art. 2 [Proroga degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche]

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche sono estesi a coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dallo stesso tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011.

2. Coloro che hanno già beneficiato degli interventi di cui al comma 1 possono, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L concernente il “Regolamento di esecuzione dell’articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 relativo agli interventi a favore di coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro” e successive modifiche, beneficiarne anche nel 2011 per un periodo massimo nell’arco dell’anno di sei mesi o, con riferimento a coloro che sono sospesi dal lavoro, per il periodo massimo stabilito per l’anno 2010 da ciascuna Provincia autonoma.

Art. 3 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le funzioni amministrative concernenti l’applicazione degli articoli 1 e 2 sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della valutazione dell’impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1 e 2 realizzati nell’anno solare immediatamente precedente.

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Per quanto riguarda la Provincia di Trento, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, quantificabili in euro 400 mila si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 10100.000 “Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano” dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso.

2. Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificabili in euro 400 mila, si fa fronte con i fondi già assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 5/2009.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 per le Province di Trento e di Bolzano, quantificabili in euro 3 milioni si fa fronte mediante prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" a favore del capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

